

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 1950

(49^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla " Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina " » (N. 1154-B-Urgenza) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 431 e <i>passim</i>
GRIECO	432 e <i>passim</i>
CONTI	433
CARELLI	433 e <i>passim</i>
MENGGI	434
BRASCHI	435
RISTORI	435
MEDICI	436
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	437

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Allegato, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Gortani, Grieco, Guarienti,

Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Raja, Ristori, Rocco, Saggiaro, Salomone, Tartufoli e Tripepi.

È presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla " Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina " » (N. 1154-B-Urgenza) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla " Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina " ».

Come i colleghi ricorderanno, il presente disegno di legge fu già approvato dalla nostra Commissione nella riunione del 7 luglio 1950. Nel testo, però, del disegno di legge da noi approvato si incorse in una omissione, alla quale la competente Commissione della Camera dei deputati, nella riunione del 17 novembre 1950, ha riparato con un emendamento, in quanto non si erano considerate le Regioni alle quali l'attività della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina era stata estesa con il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1442, richiamato a sua volta nell'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948,

n. 1442, estendeva appunto, come è noto, la competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina a tutto il territorio della Repubblica, e tale disposizione era, poi, riaffermata nell'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165, già citata. La Camera dei deputati ha, pertanto, modificato soltanto il testo dell'articolo 1 del presente disegno di legge, completandolo con il riferimento ai due provvedimenti legislativi ai quali ho fatto ora cenno, ed è appunto su tale emendamento che è chiamata oggi a pronunciarsi la nostra Commissione.

Do pertanto lettura del nuovo testo dell'articolo 1:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50, quale nuovo apporto statale alla «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina», istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed estesa con l'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1442, e con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

GRIECO. Come gli onorevoli colleghi sanno, noi fummo contrari alla legge istitutiva della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, fin da quando fu sottoposto al nostro esame il presente disegno di legge che adesso ci ritorna modificato dalla Camera dei deputati. Coerentemente con il nostro atteggiamento anteriore, confermiamo in questa sede la nostra opposizione all'attuale disegno di legge.

Tuttavia ritengo opportuno fare oggi alcune osservazioni. Innanzi tutto domando che il Governo, non appena lo possa, ci faccia conoscere quali sono state le conseguenze pratiche della applicazione di questa legge, a che cosa essa è servita, in quale misura la piccola proprietà è stata effettivamente incrementata, dove, e in quali zone.

Da certi indizi — dico indizi poichè non possediamo dati sufficienti per fare delle affermazioni precise — parrebbe che ad un certo momento, alla vigilia o subito dopo l'approva-

zione della legge stralcio, vi sia stata una sintomatica intensificazione di offerte di terre, fenomeno al quale credo non siano estranei interventi speculativi. È ovvio che ciò dicendo non intendo insinuare che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina si sia prestata a interventi speculativi, ma che tali interventi vi siano stati sembra ormai indubbio. In Sicilia, ad esempio, in provincia di Caltanissetta, come anche altrove, si verifica un forte movimento speculativo che si concreta nella vendita di terre, al fine evidente di sfuggire a quella norma della legge stralcio che prevede la corresponsione dell'indennizzo in titoli.

Non credo che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina disponga di mezzi tali da poter impedire tale processo speculativo. Ritengo, però, che vi sarebbe una via per attenuare siffatti fenomeni, almeno in quelle zone alle quali non sono applicabili le norme delle attuali leggi fondiari. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, infatti, potrebbe avere efficacia proprio in quelle Regioni nelle quali non agiranno le leggi fondiari approvate dal Parlamento, per evitare che attraverso la Cassa stessa si sfugga alle leggi fondiari vigenti.

Mi rendo conto che quanto io propongo non può tecnicamente tradursi in un emendamento al presente disegno di legge. D'altra parte il Ministro non ha altri poteri in materia che quelli che gli derivano appunto dalla legge. Probabilmente, *rebus sic stantibus*, la soluzione migliore potrebbe essere rappresentata da una proposta di legge di iniziativa parlamentare, ed a questo fine invocherei l'aiuto di qualche collega che posseda una specifica competenza giuridica e il cui punto di vista collimi con il mio, per procedere insieme alla stesura di uno schema di disegno di legge nel senso da me indicato.

Vero è che la legge relativa alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina cesserà di avere vigore nei primi mesi del 1951, e precisamente nel febbraio, essendo stata a suo tempo prorogata di un anno: vi sono quindi soltanto pochi mesi avanti a noi. Occorre, tuttavia, considerare che proprio in questi mesi si intensificherà al massimo, nelle zone in cui si applicano le leggi fondiario, la

vendita delle terre da parte dei proprietari in cerca di un immediato realizzo. A questo proposito occorre anche notare che tali vendite avvengono a prezzi esosi, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere. Nè ad evitare il verificarsi di questo fenomeno è intervenuta una qualche attività di propaganda da parte del Governo, il quale sembra anzi propenso a favorire tale processo, la qualcosa potrebbe far pensare che esso intenda dare una certa soddisfazione ai proprietari, lasciando loro mano libera. Neppure la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, da parte sua, ha creduto di intervenire.

Appunto per evitare questo pericoloso fenomeno negli ultimi mesi di vita di questa legge, che non credo sarà prorogata, sarebbe opportuno disporre che essa agisse in quelle zone dove non operano ancora le leggi fondiari, per evitare interferenze tra l'attività esplicata dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e quella esplicata dagli organi preposti all'attuazione delle leggi fondiari. A meno che il Ministro non ritenga di intervenire egli stesso, mediante un qualche accorgimento consentitogli dalla sua funzione, per orientare il meccanismo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nella direzione da me indicata, penso che altra procedura non si potrebbe adottare se non proponendo una legge di iniziativa governativa o parlamentare. Se, poi, non fosse possibile intervenire su nessuna di queste due vie, mi limiterei ad esprimere il voto che la legge relativa alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina operi d'ora innanzi, e sino alla sua scadenza, soprattutto in quelle zone nelle quali le leggi fondiari già approvate dal Parlamento non troveranno applicazione.

CONTI. Desidero fare anzitutto una osservazione, che può collegarsi a quanto ha testè detto il senatore Grieco. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che stanno avvenendo episodi di una particolare gravità, ai quali ritengo necessario che si ponga immediatamente riparo. Nelle zone che sono soggette alla legge stralcio, si tagliano e si vendono i boschi, da parte dei proprietari desiderosi di un pronto realizzo. Occorre provvedere perchè questa ricchezza non venga distrutta per l'inconsulta avidità dei proprie-

tari: se non vi è già in preparazione un disegno di legge da parte del Ministero, bisognerà che provveda direttamente l'iniziativa parlamentare. L'abbattimento dei boschi, che rappresenta un grave danno per la economia agricola, viene effettuato dai proprietari con un preciso intento di frode, in quanto l'abbattimento dei boschi causa evidentemente una diminuzione del valore delle terre, che poi viceversa gli espropriati si faranno pagare in base al valore che esse avrebbero se ancora vi fossero i boschi. Si tratta di voci di allarme, alle quali non possiamo ramanere sordi.

Circa le osservazioni del senatore Grieco, mi associo pienamente a quanto egli ha detto, ed invito anzi il senatore Grieco a formulare un ordine del giorno in proposito, il quale rappresenterà intanto per il Ministro l'espressione della volontà della Commissione. Eventualmente potrà poi seguire una proposta di legge che io stesso, se il senatore Grieco vorrà formularla, sarò lieto di sottoscrivere.

Mentre dichiaro che voterò a favore della modificazione al disegno di legge apportatavi dalla Camera dei deputati, desidero esprimere il voto che i fondi, limitati a poche centinaia di milioni, di cui dispone la Cassa siano distribuiti con criteri di estrema obiettività in modo che non siano utilizzati unicamente a fini di partito, come è avvenuto sfortunatamente nel passato, e come non dovrebbe — penso — più avvenire.

CARELLI. Dichiaro anzitutto che voterò a favore dell'emendamento proposto dalla Camera dei deputati. Debbo dire, però, al senatore Grieco di non preoccuparsi eccessivamente per l'applicazione della legge relativa alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, in quanto, purtroppo, i fondi che dovrebbero venire ad impinguare la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina non sono affatto distribuiti con quella celerità che sarebbe auspicabile e necessaria. A questo proposito, anzi, io penso che dovremmo formulare un voto preciso al Governo affinché, quando si creano organismi i quali hanno il fine di porre a disposizione degli agricoltori determinati fondi, tali organismi abbiano a funzionare, come è indispensabile, senza rallentamenti burocratici che minano alla base l'essenza stessa delle leggi istitutive

e ne annullano gli scopi. Dei pochi milioni a disposizione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, pochissimi ne sono stati distribuiti, e pertanto il pericolo apparentemente grave, segnalato dal senatore Grieco, in ultima analisi non credo che possa sussistere in quanto la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ha fino ad oggi funzionato, per la verità, con estrema lentezza, e starei per dire con illogicità. Ritengo quindi che la Commissione debba esprimere il voto che quando determinati stanziamenti vengono stabiliti a favore degli agricoltori, tali stanziamenti siano realmente operanti nel più breve tempo possibile, perchè altrimenti, non solo non si raggiungono gli obiettivi prefissi, ma si provocano anche turbamenti di carattere sociale.

Tornando a quanto ha rilevato il senatore Grieco, vorrei chiedergli se il caso da lui prospettato a proposito della vendita di terre da parte dei proprietari per sfuggire allo scorporo si riferisca a interventi da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o si riferisca invece a particolari situazioni non normali, che potrebbero provocare turbamenti e creare una situazione falsa nei riguardi dell'assestamento fondiario che noi vogliamo raggiungere. Se questa ultima ipotesi interpreta esattamente il pensiero del senatore Grieco, io sono perfettamente d'accordo con lui perchè la Commissione conforti della sua approvazione il voto da lui formulato ed al quale si è associato il senatore Conti.

MENGHI. Quanto è stato rilevato dal senatore Grieco e sottolineato dai senatori Conti e Carelli mi avrebbe effettivamente preoccupato, se una attenta considerazione delle disposizioni di legge non mi avesse convinto della infondatezza delle preoccupazioni finora manifestate. Le leggi in materia vietano, infatti, nelle zone soggette alla riforma fondiaria, la vendita delle terre dopo una certa data, e prevedono quindi la necessaria sanzione per i trasgressori di tale norma. Sia la legge stralcio che la legge sulla Sila dispongono esplicitamente che le vendite rimontanti ad una certa data sono nulle, e non vedo quindi come il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ha promosso quelle leggi, possa poi essere egli stesso il primo a violarle, mettendo

a disposizione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina i fondi per acquistare terre in quelle zone che sono soggette alla legge stralcio e alla legge sulla Sila. Non occorre che sottolinei l'assurdità di una tale ipotesi.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Grieco si è riferito non alle vendite operate per mezzo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ma alle vendite effettuate al di fuori della sfera di attività della Cassa stessa, ritengo di dovergli dare io stesso qualche chiarimento. Anzitutto, per quanto riguarda l'ipotesi di una attività esplicata in questo senso dalla Cassa, osservo che io stesso ebbi ad esprimere la mia opinione, come relatore della legge sulla riforma agraria, estensiva della legge per la Sila - legge che io non chiamerei mai legge stralcio - che con l'entrata in vigore di tale legge non possono essere compiute, nelle zone sottoposte alla legge di riforma, operazioni di compravendita neanche da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

GRIECO. Codesta interpretazione è di estrema importanza e sarebbe quindi opportuno, a mio parere, che venisse espressa dal Ministro stesso, non essendo chiaro, a questo proposito, il testo della legge.

PRESIDENTE. Ripeto che tale interpretazione io stesso ebbi a dare nella mia qualità di relatore, parlando sulla legge di riforma, e non è quindi una interpretazione che io dia solo adesso: essa è quindi riportata nel resoconto stenografico delle discussioni tenute al Senato sulla legge di riforma.

Relativamente, poi, alle operazioni di compravendita effettuate al di fuori della Cassa, nella legge sulla Sila e nella legge estensiva di essa, come giustamente ricordava il senatore Menghi, vi sono due disposizioni, in cui si prevede la retroattività della norma la quale stabilisce che, eccettuati gli atti di liberalità, le donazioni, eccetera, quando si tratti di atti a titolo oneroso, tali atti, se sono stati stipulati dopo il 1° gennaio 1948, sono tutti impugnabili. Per quello che riguarda gli atti compiuti dopo il 15 novembre 1949, essi sono inefficaci *de jure*, cioè vi è la presunzione di nullità *de jure*.

Comunque, se sussistono dubbi in materia, si potranno dare le necessarie precisazioni per chiarire decisamente questo concetto, provocando eventualmente l'intervento dell'onorevole Ministro, il quale potrà confermare più autorevolmente, come desidera il senatore Grieco, l'interpretazione da me data.

BRASCHI. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Presidente.

Osservo, poi, che se coloro i quali effettuano l'acquisto delle terre non si rivolgono alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, secondo quanto lo stesso senatore Grieco ha detto, mi sembrerebbe superfluo un voto da parte nostra o addirittura una proposta di legge intesa a vietare che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina conceda i mezzi per effettuare gli acquisti di terre. Al massimo, potremmo invocare una equa e saggia distribuzione dei fondi, frase generica che potrebbe avere un valore soltanto nel caso in cui noi indicassimo con precisione gli inconvenienti eventuali intervenuti nel corso della applicazione della legge. Se così non fosse, l'ordine del giorno, almeno nella forma in cui lo ha preannunciato il senatore Grieco, non vedo in qual modo potrebbe avere una qualsiasi applicazione e pertanto non comprendo quale valore potrebbe avere l'approvazione di esso da parte della Commissione, a meno che lo stesso senatore Grieco non voglia meglio precisarne il testo: in tal caso potremmo discutere su quest'ordine del giorno con migliore cognizione di causa.

RISTORI. Leggendo recentemente un articolo redazionale pubblicato sulla « Rivista agraria », nonché alcuni articoli pubblicati sul « Mattino » di Firenze, mi sono convinto che in origine la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è stata istituita con l'intento più o meno palese di evitare una riforma agraria vera e propria. L'esperienza della sua applicazione non è stata tuttavia sufficiente a convincere i suoi promotori della inadeguatezza di essa allo scopo di evitare una riforma agraria vera e propria, e ciò per due ragioni: anzitutto perchè una soluzione di questo genere avrebbe richiesto somme enormi, che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina non avrebbe mai potuto avere a sua disposizione; ma so-

prattutto perchè le lotte contadine, specialmente nel Meridione, hanno indotto il Governo a porsi sulla strada della realizzazione di una riforma agraria, sia pure del tipo di quella che si è venuta raffigurando nelle disposizioni di legge contenute nella legge per la Sila e nella legge stralcio.

Io stesso ho avuto qualche esperienza personale nei riguardi della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Sei o sette mesi fa un agrario di Empoli, per scopi di rivalsa e di rappsaglia nei confronti di alcuni suoi contadini che facevano parte di un consiglio di fattoria, ha venduto i poderi che essi lavoravano. I contadini, essendo a conoscenza della esistenza della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, si rivolsero a me chiedendomi se essi potevano usufruire di un mutuo per evitare che il proprietario vendesse i poderi ad alcuni coltivatori diretti siciliani che si trovavano già sul posto per stipulare il contratto, contratto che avrebbe automaticamente provocato la estromissione dei contadini stessi dai poderi. Parlai della cosa al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari, il quale mi disse che il miliardo stanziato nella legge primitiva era stato già assorbito, nè io ebbi ad occuparmi ulteriormente della cosa. Tuttavia, rispondendo ad un rilievo fatto recentemente dal senatore Grieco in Senato, il senatore Medici accennò che oltre alla Cassa esisteva anche una cooperativa o qualcosa di simile che svolgeva la sua attività per la formazione della piccola proprietà coltivatrice. Ora, desidererei che venisse precisato da chi è stata costituita questa cooperativa, quali fini essa si propone, quali operazioni ha compiuto, come sono stati impiegati i fondi posti a sua disposizione.

Riferendomi alle osservazioni del senatore Grieco, ritengo anche io che effettivamente la legge tenda a favorire quei proprietari che, in vista della riforma agraria, cercano di vendere a prezzo di mercato, e quindi di speculazione, quella parte delle loro proprietà fondiarie che essi ritengono soggette allo scorporo. A questo proposito sono del parere che l'interpretazione data della legge dall'onorevole Presidente non sia esatta, e desidererei, quindi,

che venisse dato a questo riguardo un chiarimento ufficiale da parte del Governo.

MEDICI. Rispondo subito al senatore Ristori. Osservo che qui si confonde troppo spesso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, con l'Istituto nazionale per la piccola proprietà coltivatrice: la prima rappresenta un'attività imponente, finanziata dallo Stato e quindi avvalorata dal voto del Parlamento; essa dispone di mezzi che assommano ormai a centinaia e centinaia di milioni e forse a qualche miliardo; e dovrebbe essere ben nota a tutti i membri della Commissione. Il collega Ristori consentirà dunque, al suo collega Medici di meravigliarsi un poco del fatto che egli, che si occupa di questioni contadine, non conosca ancora la fondamentale differenza esistente tra un ente pubblico, quale è la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ed una cooperativa, che praticamente non dispone di alcun capitale, quale è l'Istituto nazionale per la piccola proprietà coltivatrice.

L'Istituto anzidetto ha il solo torto di avere un nome presuntuoso, che fa pensare ad un organismo imponente quale, purtroppo, non è, poichè tutti coloro che ne hanno promosso la creazione, hanno fatto il loro atto di presenza soltanto il giorno in cui è stato rogato l'atto costitutivo, ma non hanno, in seguito, attivamente partecipato ai lavori dell'Istituto stesso: è rimasto, quindi, solo Cireneo chi ha l'onore di parlarvi, il quale ha resistito nell'intento di avviare l'Istituto nazionale per la piccola proprietà coltivatrice a servire utilmente il pubblico bene.

L'Istituto nazionale per la piccola proprietà coltivatrice è una società cooperativa per azioni (ciascun membro sottoscrive 10.000 lire per divenire socio) e si limita a prestare assistenza a coloro che non conoscono le leggi e che non sanno come esse debbano essere applicate; cosa abbastanza frequente nel nostro Paese, specie nella massa contadina.

Ora, dato che chiarimenti sull'Istituto sono stati chiesti in maniera perentoria dal collega Ristori, ne approfitterò per porre un termine alla attuale posizione di incertezza ed anche a quegli accenni, non generosi, che l'autorevolissimo collega Grieco ha voluto fare...

GRIECO. I miei rilievi non intendevano affatto essere ingenerosi.

MEDICI. Appunto perchè lei, senatore Grieco, conosce i fatti, è stato ingeneroso: non pretendo che lei sia generoso con me, ma pensavo che lo potesse essere.

Concludo, quindi, dicendo al collega Ristori di venire all'Istituto per la piccola proprietà coltivatrice, il quale ha sede presso il Consorzio di credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, e che ci ha fornito cortesemente una stanza; e gli mostreremo tutti i nostri atti, cominciando dalla contabilità, che si risolve in una spesa di circa 150.000 lire al mese, spesa sostenuta con le sottoscrizioni dei soci. Oggi stesso vi è stata l'Assemblea generale straordinaria, alla quale erano presenti in apertura soltanto... quattro persone. Purtroppo vi è sempre un punto di vista generale un grande interesse per queste iniziative, moltissimi scrivono e chiedono aiuti, ma, in concreto, poi, i sacrifici di tempo e di danaro quasi nessuno li fa. Se io ho avuto delle colpe — e certamente ne ho avute moltissime — esse debbono essere soprattutto imputate alla mia ingenuità, poichè nell'opuscolo, che è stato distribuito per presentare l'Istituto, abbiamo accennato, tra l'altro, all'opportunità di una collaborazione di mediatori, frase, che fra le tante — lo riconosco — infelici, è stata subito, con la consueta generosità, rilevata dall'eminentemente collega dell'opposizione. Ora, evidentemente, vorrei fosse chiaro che l'Istituto della piccola proprietà coltivatrice è una cooperativa composta di tecnici agricoli, di agricoltori e di contadini, questi ultimi, oggi, in prevalenza. In passato prevalevano — per sfortuna nostra! — i grandi proprietari, che non avevano fatto, peraltro, quasi mai atto di presenza; ma erano proprio i loro nomi a venir sempre messi in rilievo; invece, i nomi dei contadini beneficiati, per uno scopo polemico comprensibile, non erano mai citati. Ma non insistiamo troppo su questo argomento! Nella nuova edizione dell'Istituto i grossi proprietari avranno un'importanza ancora minore di quella puramente formale avuta sin qui, e così il collega Grieco sarà pago!

Se i chiarimenti sono stati soddisfacenti, mi taccio e vi ringrazio per avermi ascoltato.

GRIECO. Vorrei pregare il Presidente di comprendere che quando si discute una legge, e di non piccola entità (si tratta di 600 milioni di spesa) è inevitabile che in un'assemblea

politica vengano suscitati problemi affini a quelli che la legge tratta. Ciò è nella prassi parlamentare. Alla fine della discussione si prende quanto è più inerente al merito della legge; il resto può servire come base per altre discussioni.

Credo che le questioni da me poste mi abbiano dato qualche soddisfazione. Per esempio, ritengo che l'interpretazione data dal Presidente, in qualità di relatore della legge stralcio e, cioè, che dal momento della data di pubblicazione della legge stralcio l'attività della Cassa per la formazione della piccola proprietà nelle zone dove la legge opera non abbia più ragione di essere, ritengo — ripeto — che tale giusta interpretazione debba uscire da questa Aula e dagli archivi del Senato e trovare una via per essere conosciuta dal pubblico degli interessati. L'autorevole interpretazione risponde al quesito da me posto; ma essa non mi basta. Ne sono soddisfatto, ma vorrei che ne fossero soddisfatti anche e soprattutto i più direttamente interessati.

Vi è un'altra questione che ho posto, quella delle vendite libere, al di fuori della Cassa. In questi casi i contadini non ricorrono alla Cassa perchè forse non ha mezzi o perchè i contadini non ne conoscono la procedura o perchè la procedura è difficile. Ci sono molti che incitano alla compra-vendita, nel Mezzogiorno e in altre zone. Delle banche prestano il danaro ai contadini che non hanno soldi. Il Presidente mi dice che la legge silana e quella stralcio provvedono con norme precise a rendere inefficienti queste vendite fatte dopo una certa data. Se questa interpretazione è esatta e conforme alla dizione della legge, e si riferisce anche ai trasferimenti a coltivatori diretti, bisogna avvertire i contadini i quali acquistino terre, che essi cadono in un inganno. Occorre che il Ministro renda di generale conoscenza, comunichi pubblicamente questa interpretazione. Se avessi raggiunto anche questo secondo scopo credo che avrei molto opportunamente fatto i miei rilievi.

PRESIDENTE. Noi abbiamo nella legge cosiddetta stralcio la disposizione dell'articolo 20, la quale al secondo capoverso, terzo comma, dice: « Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949, senza eccezione di sorta ». Ecco,

poi, l'interpretazione distintiva per cui le operazioni di vendita per la Cassa hanno una data diversa come efficacia. « Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni ecc. ». Allora vi sono tre casi. Tutti gli atti a titolo oneroso, al di fuori di quelli compiuti in forza del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sono, dopo il 15 dicembre 1949, inefficaci di pieno diritto. Vi è la salvezza per l'alienazione fatta ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Siccome i primi atti sono inefficaci e questi sono validi, dissi di ritenere e ritengo ancora che questa salvezza si verifica fino a che non è in vigore la legge. Terzo caso: ferma l'applicazione dell'articolo 11 di detto decreto, siccome per l'articolo 11 era esclusa dallo scorporo una quantità uguale a quella venduta, si stabilirono la validità dell'alienazione e un premio al proprietario che aveva ceduto la porzione della sua terra. Questa clausola non ha più valore dopo il 1949 perchè la legge 24 febbraio 1948 dichiarò che queste disposizioni più favorevoli per i proprietari cessavano di avere valore dopo un anno.

Quindi tre casi diversi vanno riferiti a diverse date. Il senatore Grieco ha ragione di chiedere che siano messe a conoscenza del pubblico queste disposizioni, di modo che non cadano nella trappola quei poveri contadini che in buona fede vengano a comprare dei terreni i cui contratti siano nulli.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Devo fare osservare che i colleghi intervenuti in questa discussione hanno più che altro toccato questioni disciplinate dalla legge generale sulla formazione della piccola proprietà coltivatrice, ossia dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è istitutivo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Con il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sono stati disposti provvedimenti intesi a facilitare la formazione della piccola proprietà, sia con agevolazioni fiscali, sia con contributi finanziari a carico dello Stato. Infatti con l'articolo 10 si mettevano a disposizione 5 miliardi, di cui 3 per il concorso dello Stato nelle corresponsioni degli interessi per

i mutui accessi per acquisto di fondi e 2 miliardi per contributi di miglorie agrarie sui fondi medesimi.

Con il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, si è costituita la Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice.

La Cassa per la formazione per la piccola proprietà è stata costituita con un fondo di 500 milioni; e sono stati autorizzati determinati istituti che esercitano il credito agrario e le Casse di risparmio a intervenire con l'apporto di altri fondi. Senonchè nessuno di tali istituti ha aderito; e la Cassa è rimasta con il solo primo fondo di 500 milioni.

Allora con la legge 165 del fondo E.R.P. si sono messi a disposizione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina altri 2 miliardi, estendendo l'azione della Cassa anche all'Italia centro-settentrionale.

Ricordo che in quella occasione la stessa Commissione, chiedendo ragguagli sul finanziamento della Cassa, lamentava che la Cassa fosse rimasta inoperante e non avesse dato nessun risultato. È vero che la Cassa aveva dato, fino ad allora, ben pochi risultati; ma successivamente le richieste alla Cassa, specialmente, non di privati, ma di cooperative (ossia di organizzazioni di lavoratori che chiedevano l'intervento della Cassa per l'acquisto di fondi da condurre collettivamente), sono aumentate di numero e sono divenute più pressanti; onde la Cassa si è trovata nella impossibilità di prendere in considerazione tutte le richieste pervenutele.

Posso dire che fino a quando la Cassa era rimasta operante soltanto per l'Italia meridionale, ossia fino all'entrata in vigore della legge 23 aprile 1949, le operazioni erano assai limitate, anche perchè allora non si pensava di agire nelle zone depresse che sono state considerate successivamente con la legge stralcio. Dal maggio 1949 l'azione della Cassa si è estesa ad altre zone, particolarmente nell'Italia centrale.

Fino ad oggi la Cassa ha erogato 406 milioni per complessivi 3030 ettari così suddivisi per le varie zone d'Italia: 427 ettari nella zona di Lanuvio; 200 ettari in comune di Matera; nella zona di Viterbo ettari 818; a Uignano di Volterra (Pisa) ettari 967; a Molinella, ex Società Fenit-Cicogna, ettari 395; a Rocca-

gorga (Latina) ettari 160; a Genoni (Nuoro) ettari 63.

A proposito di Molinella debbo precisare che la cooperativa agricola di Molinella stessa ha acquistato 1.287 ettari dalla Società fondi rustici, indipendentemente dalla Cassa, ma avvalendosi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. In tal modo questa cooperativa può ora condurre collettivamente la terra acquistata, senza avere avuto un soldo dei fondi della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. E abbiamo potuto fare tutto questo, ripeto, soltanto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che mette a disposizione il contributo dello Stato, prima del 3 per cento per trenta anni e poi con la modificazione, intervenuta in occasione della ratifica del decreto legislativo stesso, in merito al 4,50 per cento nel pagamento degli interessi.

Le preoccupazioni del senatore Grieco mi sembrano infondate, poichè le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per quanto si riferiscono agli acquisti di terreni per la formazione della piccola proprietà contadina e nei riflessi della legge stralcio, hanno cessato di avere vigore dal marzo 1949; e quando si è esaminato il disegno di legge di ratifica dello stesso decreto legislativo non abbiamo acconsentito ad alcuna proroga di tale termine.

I due miliardi previsti dalla legge 165 del fondo E.R.P. non sono, però, affluiti alla Cassa, poichè si è ritenuto dall'Amministrazione del fondo E.R.P. che alla formazione della piccola proprietà contadina dovesse provvedere lo Stato italiano con i suoi mezzi ordinari. Ecco perchè siamo costretti, in considerazione delle numerose domande pervenute alla Cassa, di chiedere l'autorizzazione per lo storno dei 600 milioni di cui al presente disegno di legge.

Il senatore Conti ha rilevato come da parte dei proprietari di ogni ordine, grandi e medi, vi sia la tendenza ad approfittare di questo momento di insistenti richieste di terra, per fare le loro speculazioni. Le osservazioni del senatore Conti saranno prese in seria considerazione. Oggi c'è la tendenza a rimboschire in molte zone anche se adatte a diversa coltura, per sfuggire all'imponibile di mano d'opera.

Stiamo facendo rapide ed urgenti investigazioni in proposito per proporre, se del caso, al Parlamento i provvedimenti legislativi che si riterranno necessari; e in quella occasione si potrà esaminare a fondo la questione.

CARELLI. Propongo alla Commissione il seguente ordine del giorno:

« L'8^a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » fa voti perchè i fondi a disposizione della Cassa stessa siano sollecitamente assegnati senza lentezze e ritardi di ordine burocratico che rendono praticamente inoperanti le leggi che ad essa si riferiscono ».

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge in esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50, quale nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed estesa con l'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1442, e con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.